



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Promozione delle filiere e biodiversità Agraria

Ufficio Sostegno Settore Zootecnico

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)

Bando per l'attivazione dell'intervento

SRA30 - BENESSERE ANIMALE

(Art. 70 Reg. UE 2115/2021)

Annualità 2024

Sommario

PREMESSA 2

<i>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
<i>ART. 1. DEFINIZIONI</i>	2
<i>ART. 2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO</i>	4
<i>ART. 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</i>	4
3.1 BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI	4
3.2 REQUISITI OGGETTIVI	5
3.3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....	6
3.4 PERDITA DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	6
<i>ART. 4. IMPEGNI</i>	7
4.1 AZIONE A “AREE DI INTERVENTO SPECIFICHE”	7
4.2 AZIONE B “CLASSYFARM”	11
4.3 IMPEGNI COMUNI AD ENTRAMBE LE AZIONI, DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI.....	12
<i>ART. 5. VARIAZIONI SOGGETTIVE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO</i>	13
<i>ART. 6. AGEVOLAZIONE PREVISTA</i>	14
<i>ART. 7. COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI (CUMULABILITÀ, DEMARCAZIONE)</i>	15
<i>ART. 8. DOTAZIONE FINANZIARIA</i>	15
<i>ART. 9. PRINCIPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE</i>	15
<i>ART. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</i>	16
10.1 MODALITÀ	16
10.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
10.3 MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE	17
10.4 ERRORI PALESI.....	17
<i>ART. 11. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO</i>	17
11.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA.....	17
11.2 ISTRUTTORIA MANUALE	18
11.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	18
<i>ART. 12. EROGAZIONE DEI PREMI</i>	18
<i>ART. 13. CLAUSOLA DI REVISIONE</i>	19
<i>ART. 14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE</i>	19
<i>ART. 15. CONTROLLI E SANZIONI</i>	19
<i>ART. 16. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</i>	20
<i>ART. 17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	20

PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo in corso di revisione prevede l'attivazione dell'intervento SRA30 "Benessere animale", sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP)¹.

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D'altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento intende pertanto contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall'Unione, anche con riferimento alla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e all'iniziativa "the end of the cage age", avviata nel 2018 e finalizzata all'eliminazione dell'impiego di ogni forma di gabbia in allevamento. In particolare, il presente intervento intende contribuire all'attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) promosso dal Ministero della Salute.

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA30 del CSR e alla corrispondente scheda intervento del PSP, entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>.

Art. 1. DEFINIZIONI

- Azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto gli allevamenti ricadenti nel territorio regionale.
- Azienda zootecnica: è classificata come "azienda zootecnica" quell'azienda che alleva bestiame bovino, ovi caprino, suino ed equino in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente.
- Attività agricola: è considerata attività agricola la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
- Agricoltore in attività: sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di sostegno sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore

¹ Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022

a 5.000 euro²; b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto³; c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. L’attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole, o per il conseguimento della produzione agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

- Fascicolo aziendale: Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere al sostegno di cui al presente intervento. Ogni richiedente l’aiuto, prima della presentazione della domanda di sostegno ha l’obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L’aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall’attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuare l’aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.
- Banca Dati Nazionale (BDN): Banca dati nazionale informatizzata dell’Anagrafe Zootecnica nella quale figurino l’identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.
- Condizionalità: ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l’Abruzzo adotta le regole di condizionalità “rafforzata” previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti dei pertinenti interventi a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L’autorità competente per l’applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l’Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall’inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si rinvia a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.

² Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l’importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili, a disposizione dell’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell’anno precedente. Quest’ultimo è stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all’allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

³ Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività. L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

- Soggetti autorizzati: sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Art. 2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. L'intervento SRA30 "Benessere animale" prevede un sostegno a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento oltre gli standard delle norme obbligatorie vigenti. L'intervento prevede pertanto un sostegno economico annuale per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.
2. L'intervento è attuato secondo due modalità alternative:
 - i. Azione A): "Aree di intervento specifiche"
 - ii. Azione B): "ClassyFarm".
3. L'Azione A garantisce criteri superiori di benessere animale riguardo ai metodi di produzione nelle aree di intervento corrispondenti ai settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126. Le Aree applicate dalla regione Abruzzo nell'ambito del presente bando sono le seguenti:
 - i. Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
 - ii. Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
 - iii. Area 4: accesso all'aperto e pascolo [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
 - iv. Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è ritenuto necessario l'uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori [lettera f) art. 46 Reg (UE) 2022/126].
4. L'Azione B prevede l'utilizzo del sistema Classyfarm per la valutazione del benessere animale, tenuto conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia, mediante l'utilizzo di specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale.
5. Per l'Azione B), il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macro aree di valutazione:
 - a. Management aziendale e personale (Area A)
 - b. Strutture e attrezzature (Area B)
 - c. ABMs - Animal Base Measures (Area C)
 - d. Grandi Rischi/sistemi d'allarmeLe macro aree di valutazione applicate dalla Regione Abruzzo ai fini del presente bando sono le seguenti:
 - Area A: Management aziendale e personale;
 - Area C: ABMs - Animal Based Measures.
6. Gli impegni previsti per ciascuna Area sono descritti nell'Art. 4.
7. Ciascun richiedente può presentare la domanda di sostegno a valere sull'intervento SRA30 per accedere, alternativamente, all'Azione A o all'Azione B.

Art. 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.1 BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI

1. Sono beneficiari dell'intervento:

- i. Agricoltori, singoli o associati, in attività⁴, persone fisiche o giuridiche;
 - ii. Enti e altri soggetti di diritto pubblico.
2. I soggetti proponenti devono essere conduttori di azienda zootecnica localizzata nel territorio della Regione Abruzzo, con codice di stalla riferito alla Regione Abruzzo.
 3. I beneficiari devono possedere alla data di inizio dell'impegno e per tutto il periodo vincolativo i sottostanti requisiti generali di ammissibilità:
 - a. essere iscritto alla CCIAA con codice ATECO agricolo;
 - b. essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo;
 - c. aver costituito il Fascicolo Aziendale presso l'Anagrafe delle aziende Agricole del SIAN, ovvero aggiornato lo stesso precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno;
 - d. esercitare un legittimo possesso dell'azienda (terreni e fabbricati necessari al soddisfacimento degli impegni) secondo i titoli riconosciuti nell'ambito del Fascicolo Aziendale.
 4. Per le società di capitali o cooperative, la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati; la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente dalla data di inizio impegno.
 5. Per enti pubblici o di diritto pubblico la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.
 6. Le aziende di allevamento devono possedere il codice identificativo di stalla attribuito dai Servizi Veterinari della Regione Abruzzo e registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e i titolari conduttori devono mantenere aggiornati i registri di stalla e la medesima Banca Dati, secondo le rispettive regole di aggiornamento, in riferimento alle diverse specie animali allevate oggetto di aiuto per tutta la durata del periodo di impegno.
 7. Il codice di stalla (da BDN) e il dettaglio delle strutture coinvolte (terreni e fabbricati) dovranno essere riportati con tutte le informazioni previste dal Fascicolo Aziendale del SIAN, costituito o aggiornato prima della presentazione della domanda di sostegno.

3.2 REQUISITI OGGETTIVI

1. Le specie ammesse a sostegno sono le seguenti:
 - a. Bovini (da latte e da carne e ad orientamento produttivo misto);
 - b. Equidi;
 - c. Ovini e caprini;
 - d. Suini.
2. Il sostegno è erogato per Unità di bestiame Adulto (UBA).
3. La conversione dei capi in UBA è effettuata sulla base dei seguenti coefficienti tecnici:

⁴ Per la definizione di "Agricoltore in attività", cfr. Art. 1 "Definizioni" del presente dispositivo.

Specie	Indice di conversione
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

4. Le UBA sotto impegno, sono indicate nella domanda di sostegno dall'Allevatore con riferimento alla consistenza dei capi censiti in BDN, alternativamente:
- al 31/12 dell'anno precedente all'anno di impegno;
 - come consistenza media dell'anno precedente l'anno di impegno.

Le UBA in tal modo determinate rappresentano il valore massimo delle UBA ammissibili sotto impegno che l'allevatore dichiara nella domanda di sostegno; l'allevatore può indicare in domanda un numero di UBA sotto impegno inferiore ai due dati predetti.

- Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili sono presi in considerazione solo gli allevamenti ricadenti esclusivamente nel territorio regionale.
- I soggetti proponenti devono presentare la domanda per un numero minimo di capi pari a 6 UBA (CR03).
- Gli impegni hanno durata annuale e possono essere rinnovati nel corso del periodo di programmazione in ragione delle risorse finanziarie disponibili.
- L'annualità di impegno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, per le UBA dichiarate dall'Allevatore.
- Per poter aderire agli impegni dell'intervento SRA30-Azione B, l'allevamento deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dal professionista abilitato e incaricato della redazione delle check list Classyfarm:
 - un punteggio minimo di sintesi⁵ almeno pari a 60 (baseline) ottenuto entro la data di presentazione della domanda di sostegno;
 - nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

3.3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

- L'intervento è applicabile in tutto il territorio regionale.

3.4 PERDITA DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- Le condizioni per l'accesso agli aiuti che danno luogo alla liquidazione devono essere mantenute per l'intero periodo di impegno (1 anno).
- La perdita anche di uno solo dei criteri di ammissibilità di cui ai punti precedenti genera la decadenza totale del sostegno, con recupero di importi eventualmente erogati.

⁵ E' il punteggio elaborato dall'applicativo come media dei punteggi di riferiti alle specifiche check list di valutazione con l'unica esclusione di quella relativa alla Biosicurezza.

Art. 4. IMPEGNI

4.1 AZIONE A “AREE DI INTERVENTO SPECIFICHE”

1. Gli impegni per il miglioramento del benessere animale remunerati mediante adesione all’Azione A dell’intervento SRA30 riguardano, per le aree di intervento specifiche attivate dalla Regione Abruzzo, le seguenti sotto-azioni:
 - **Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento** [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:
 - 1.1: Piani nutrizionali e razioni alimentari in relazione alla specie, all’indirizzo produttivo, all’età e alla fase produttiva;
 - 1.2 Controllo ricorrente di qualità dell’acqua di abbeverata, dei foraggi e dei mangimi somministrati agli animali;
 - 1.3 Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate;
 - 1.5 Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura, analisi periodica delle cellule somatiche del latte.
 - **Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate** [lettera b) art. 46 Reg (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:
 - 2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)
 - 2.2 Igiene, pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati
 - 2.4 Utilizzo/miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)
 - 2.5 Controllo periodico e taratura dell’attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura;
 - **Area 4: accesso all'aperto e pascolo** [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:
 - 4.1 Accesso all’aperto, aree di esercizio;
 - 4.2 Gestione dell’allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali;
 - 4.4 Gestione dell’allevamento transumante secondo le disposizioni regionali;
 - 4.5 Gestione del pascolamento;
 - 4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo.
 - **Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali.** In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori [lettera f) art. 46 Reg (UE) 2022/126]; l’Area 5 comprende le sotto-azioni:
 - 5.1 Uso di analgesici e antinfiammatori in caso di castrazione (solo se l’intervento è indispensabile);
 - 5.2 Uso del termocauterio⁶ o pasta chimica per la enucleazione abbozzo corneale (se indispensabile).
2. Gli elementi di dettaglio degli impegni per ciascuna Area e sotto-azione sono descritti nel prospetto che segue.

⁶ Oltre al termocauterio, è consentito l’uso di paste chimiche che eseguono l’intervento con minore sofferenza per l’animale.

Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali

Sotto-azioni Area 1	Dettaglio Impegni	Specie	Sistema di controllo
1.1 - Piano nutrizionale e razioni alimentari in relazione alla specie, all'indirizzo produttivo, all'età e alla fase produttiva.	Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale ⁷ dell'allevamento e di razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti (in funzione di età e fase produttiva) e della disponibilità stagionale di alimenti zootecnici. Il piano nutrizionale e le razioni alimentari devono essere predisposti da un tecnico qualificato (veterinario, dottore agronomo).	Tutte	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo (documentale) . - <i>Elementi di controllo</i> : piano nutrizionale - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : invio della documentazione alla Regione entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda di sostegno; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.
1.2 - Adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata e dei foraggi.	Controllo almeno due volte/anno di qualità degli alimenti somministrati al bestiame mediante analisi standard dell'acqua di abbeverata e determinazione della presenza di micotossine nei foraggi e mangimi aziendali.	Tutte	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo (documentale) . - <i>Elementi di controllo</i> : report di analisi dell'acqua, dei foraggi e dei mangimi (2 analisi per ogni tipologia di alimento: acqua, foraggi, mangimi). - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.
1.3 - Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie.	Controllo degli animali almeno due volte l'anno e eventuale cura dei piedi eseguita da un tecnico abilitato; isolamento dei capi trattati in aree confinate.	Tutte	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo (documentale). - <i>Elementi di controllo</i> : registro di controllo allegato al Manuale delle corrette prassi di allevamento; l'isolamento dei capi trattati in locali confinati (infermeria) deve essere annotato nei registri di stalla. - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.
1.5 - Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura tramite analisi periodica delle cellule somatiche del latte.	Monitoraggio presenza mastiti subcliniche con test CSS sui capi in lattazione almeno ogni 45 gg.	Bovini da latte, Ovini e Caprini	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo (documentale) . - <i>Elementi di controllo</i> : referti del test CSS - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.

Area 2: condizioni abitative

Sotto-azioni Area 2	Dettaglio impegni	Specie	Sistema di controllo
2.1 - 1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti	Monitoraggio e controllo sinantropi, secondo le modalità definite dal Manuale della corretta prassi operativa per l'allevamento ⁸ e registrazione degli interventi effettuati nell'apposito Registro degli interventi di disinfezione e disinfestazione.	Tutte	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo (documentale) - <i>Elementi di controllo</i> : Registri di stalla, report di monitoraggio e fatture per l'esecuzione/acquisto dei prodotti degli interventi di disinfestazione. - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.

⁷ I contenuti minimi del piano nutrizionale sono riportati in allegato al presente dispositivo.

⁸ Le linee guida per la redazione dei Manuali delle corrette prassi operative nonché dei relativi allegati, si possono scaricare al seguente link del Ministero della Salute:

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=sicurezzaAlimentare&id=1187&menu=igiene

I manuali "tipo" sono riconducibili alla specie allevata (bovini, suini, ovi-caprini) e all'indirizzo produttivo (latte, carne) ma, in ogni caso, vanno personalizzati in base alle caratteristiche specifiche del singolo allevamento (tipo di stabulazione, lettiera, impianto di mungitura, organizzazione del lavoro, etc...). A titolo di esempio, in allegato al presente dispositivo, sono riportati i format del Manuale predisposti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, per un allevamento di bovini da latte.

2.2 - Igiene pulizia e disinfezione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	Tenuta di un registro aziendale degli interventi di igiene effettuati (Registro delle pulizie e degli interventi di manutenzione straordinaria) secondo le modalità del Manuale di corretta prassi operativa dell'allevamento	Tutte	- <i>Tipologia di controllo</i> : in loco (documentale e visivo) - <i>Elementi del controllo</i> : registro aziendale e fatture di acquisto dei prodotti utilizzati per gli interventi di igienizzazione effettuati. <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.
2.4 - Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e della quantità di paglia utilizzata)	Rinnovo o rabboccatura della lettiera almeno una volta a settimana da registrare sul Manuale di corretta prassi operativa di allevamento (vedi allegato)	Tutte	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo e in loco (documentale e visivo) - <i>Elementi di controllo</i> : Manuale di corretta prassi operativa di allevamento - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.
2.5 - Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento compresi gli impianti di mungitura	Controllo e manutenzione impianti mungitura almeno due volte l'anno	Bovini da latte, Ovini e Caprini	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo (documentale). - <i>Elementi di controllo</i> : Presenza di un abbonamento annuale con una ditta specializzata. - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.

Area 4: accesso all'aperto e pascolo

Sotto-azioni Area 4	Dettaglio impegni	Specie	Sistema di controllo
4.1 - Accesso all'aperto in aree di esercizio (paddock)	Accesso all'aperto in aree di esercizio (paddock) della stalla per garantire agli animali libertà di movimento (le caratteristiche e le dimensioni minime per capo delle aree di esercizio sono definite in apposito allegato al presente dispositivo)	Bovini (latte, carne e misti), Equidi e Suini	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo e in loco (documentale e visivo) - <i>Elementi di controllo</i> : Annotazione su Fascicolo Aziendale di particelle (e sub-particelle) adibite ad aree di esercizio; planimetrie delle stalle e delle aree di esercizio in scala da riportare nell'ambito del Manuale della corretta prassi operativa dell'allevamento. - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : controllo da Fascicolo Aziendale; l'Azienda conserva la documentazione grafica (planimetrie) da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.
4.2 - Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali	- Stesura di un piano aziendale di esercizio dell'allevamento con indicazione: ✓ della parcellizzazione (con identificazione delle particelle catastali) delle aree destinate alla presenza degli animali mediante la divisione in almeno due lotti; ✓ della rotazione del pascolo con utilizzo di ogni lotto per un periodo massimo di 6 mesi con conseguente trasferimento degli animali, dei ricoveri e delle attrezzature. - Disinfezione, disinfestazione delle eventuali strutture dei ricoveri e delle attrezzature (dopo il trasferimento degli animali)	Bovini (latte, carne e misti), Equidi e Suini	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo e in loco (documentale e visivo) - <i>Elementi di controllo</i> : Fascicolo aziendale (presenza delle particelle adibite all'allevamento semibrado); piano aziendale di esercizio dell'allevamento semibrado; in caso di utilizzo di pascoli extra aziendali, registrazione in BDN della monticazione e demonticazione degli animali; nel caso di utilizzo di pascolo aziendale, registro di stalla con annotazione degli interventi di trasferimento degli animali e disinfezione e disinfestazione delle eventuali strutture dei ricoveri e delle attrezzature; fatture di acquisto dei prodotti impiegati per gli interventi di disinfezione/disinfestazione. - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : controllo da Fascicolo Aziendale e Registro Pascoli BDN; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.
4.4 - Gestione dell'allevamento transumante	- Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche attraverso l'uso di cani pastore	Bovini e Equidi	- <i>Tipologia di controllo</i> : amministrativo e in loco (documentale e visivo) - <i>Elementi di controllo</i> : Fascicolo aziendale (presenza delle particelle adibite all'allevamento transumante); registro dei pascoli della BDN; registrazione in BDN

	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire la manipolazione degli animali per visite veterinarie o altri tipi di controllo sanitario - Compilazione dei del registro pascoli della BDN - Costituzione e gestione di punti d'acqua per l'abbeverata degli animali al pascolo. - Nel caso di utilizzo di pascoli extra aziendali assegnati da Enti Pubblici, rispetto delle disposizioni di tali Gestori sull'utilizzo delle aree a pascolo assegnate. 		<p>della monticazione e demonticazione degli animali secondo la normativa sanitaria in vigore</p> <p>- <i>Modalità di esecuzione del controllo:</i> controllo da Fascicolo Aziendale e Registro Pascoli BDN; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
4.5 - Gestione del pascolamento	<ul style="list-style-type: none"> - Pascolamento anche non continuativo per un periodo complessivo superiore ai 60 giorni/anno. - Compilazione del registro pascoli della BDN secondo le disposizioni vigenti; negli altri casi, stesura di un piano aziendale di pascolamento (come da allegato al presente dispositivo) - Nel caso di utilizzo di pascoli extra aziendali assegnati da Enti Pubblici, rispetto delle disposizioni di tali Gestori sull'utilizzo delle aree a pascolo assegnate. 	Bovini (latte, carne e misti), e Equidi	<p>- <i>Tipologia di controllo:</i> amministrativo e in loco (documentale e visivo)</p> <p>- <i>Elementi di controllo:</i> registrazione movimentazione animali secondo le disposizioni regionali; piano aziendale di pascolamento</p> <p>- <i>Modalità di esecuzione del controllo:</i> invio della documentazione (piano di pascolamento) alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>
4.6 – Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (pertinente solo ne caso di applicazione delle sotto-azioni 4.2, 4.4 e 4.5)	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione e rispetto delle indicazioni previste nel Manuale Aziendale delle corrette prassi operative dell'allevamento in materia di biosicurezza degli animali al pascolo (percentuale minima degli animali da controllare: 10%). 	Bovini (latte, carne e misti), Equidi e Suini	<p>- <i>Tipologia di controllo:</i> in loco (documentale)</p> <p>- <i>Elementi di controllo:</i> registrazione interventi veterinari di controllo degli animali e di esecuzione di trattamenti di prevenzione/eradicazione delle parassitosi</p> <p>- <i>Modalità di esecuzione del controllo:</i> l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</p>

Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali

Sotto-azioni Area 5	Dettaglio impegni	Specie	Sistema di controllo
5.1 – Uso di analgesici e antinfiammatori in caso di castrazione (solo se l'intervento è indispensabile);	- Intervento veterinario con registrazione in un apposito quaderno di operazioni di stalla	Suini	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tipologia di controllo:</i> amministrativo e in loco (documentale) - <i>Elementi del controllo:</i> prescrizione del trattamento resa dal veterinario; registrazione del trattamento - Modalità di esecuzione del controllo: invio della documentazione alla Regione; l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.
5.2 - Uso del termocauterio o pasta chimica per l'enucleazione dell'abbozzo corneale NON oltre le 3 settimane di vita se indispensabile in relazione al sistema di stabulazione praticato	- Intervento veterinario con registrazione in un apposito quaderno di operazioni di stalla	Bovini	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tipologia di controllo:</i> amministrativo e in loco (documentale) - <i>Elementi del controllo:</i> prescrizione del trattamento resa dal veterinario; registrazione del trattamento - Modalità di esecuzione del controllo: invio della documentazione alla Regione; l'azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda..

- L'adesione all'Azione A implica l'applicazione combinata almeno degli impegni specifici previsti nelle Aree 1, 2 e 5. L'adozione degli impegni previsti dall'Area 4 può invece essere gestita solo come area di impegni "aggiuntivi" rispetto ai precedenti.
- Le sotto-azioni delle Aree 1 e 2 si applicano indistintamente a tutte le categorie di animali presenti in allevamento; l'adesione all'Area 4 può essere diversamente associata alle categorie di animali allevati, in relazione alle sotto-azioni specifiche, tenuto conto delle esigenze operative (ad esempio, la lattazione, le

esigenze di allattamento dei nati, l'asciutta, ecc.); l'Area 5, infine, si applica solo alle specifiche categorie di animali interessati, con età inferiore a 3 settimane di vita.

4.2 AZIONE B "CLASSYFARM"

1. Con la partecipazione all'Azione B dell'intervento SRA30 il beneficiario si impegna ad aderire al sistema di valutazione Classyfarm (<https://www.classyfarm.it/>). L'adesione avviene attraverso il professionista abilitato, incaricato della compilazione delle checklist di autocontrollo relative alle specie e all'indirizzo produttivo dell'allevamento.
2. Gli ambiti sottoposti a valutazione con specifiche check list di Classyfarm riguardano la Biosicurezza ed il Benessere Animale, quest'ultimo ambito suddiviso nelle seguenti aree:
 - **Area A: Management aziendale e personale**
 - A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;
 - A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;
 - A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali;
 - **Area B: Strutture ed attrezzature**
 - B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;
 - B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;
 - B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);
 - B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria;
 - B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;
 - B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità);
 - **Area C: Animal Based Measures**
 - C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;
 - C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;
 - C.3 incidenza di mortalità e morbilità.

Le Aree di valutazione selezionate dalla Regione Abruzzo (art. 2), per il miglioramento delle condizioni di benessere degli animali ai sensi del presente bando, per l'Azione B "Classyfarm", sono l'Area A (Management aziendale e personale) e l'Area C (Animal Based Measures). L'Area B viene considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento ma non entra nel computo del livello di miglioramento del punteggio di valutazione, in quanto tali impegni dipendono più che da scelte gestionali di allevamento, da decisioni di investimento da parte dell'allevatore che possono essere sostenute da altri interventi dello Sviluppo Rurale nell'ambito del PSN della PAC e del CSR Abruzzo 2023-27, con particolare riferimento all'intervento SRD02 "Investimenti produttivi dell'azienda agricola per l'ambiente, il clima e il benessere animale". Ciò naturalmente non preclude all'allevatore che accede all'Azione B di adottare soluzioni migliorative nella gestione delle proprie strutture di allevamento ottenendo anche un miglioramento del punteggio di valutazione di sintesi tramite Classyfarm.

I quesiti, o "item", presenti all'interno di una checklist, prevedono le seguenti opzioni di risposta:

- Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà⁹ alla base del benessere animale (semaforo “rosso”).
- Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti (semaforo “giallo”).
- Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliori rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente (semaforo “verde”).

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

- livello 1: rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa di stress;
- livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie, ma, in ogni caso, è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi (conformità dell’allevamento rispetto alle vigenti normative di settore), da quelli che hanno scopo migliorativo.

La valutazione dell’allevamento, per tutte le Aree suddette, produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni quesito o item di valutazione) in una scala da 1 a 100.

3. La registrazione dell’allevamento in Classyfarm deve avvenire entro il 31/12/2023.
4. Ai fini del pagamento del premio previsto dall’Azione B del presente intervento, l’allevatore deve assicurare il raggiungimento di un livello di benessere migliorato rispetto alla situazione iniziale di autovalutazione in Classyfarm), corrispondente ad un’autovalutazione dell’allevamento (punteggio “di entrata”) non antecedente a 12 mesi dalla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di sostegno o, al più tardi, eseguita entro tale data. Il miglioramento del livello di benessere dell’allevamento è attestato dall’incremento del punteggio di sintesi fornito dall’applicativo con una autovalutazione eseguita entro il 30 settembre dell’anno di impegno. L’incremento minimo richiesto dipende dal punteggio “di entrata” ed è tanto inferiore quanto migliore è la condizione iniziale di benessere degli animali dell’allevamento (cfr. art. 13 del presente dispositivo); non deve inoltre essere registrata alcuna insufficienza nei quesiti relativi alla normativa di riferimento (condizione di ammissibilità che deve essere mantenuta durante il periodo di impegno).

4.3 IMPEGNI COMUNI AD ENTRAMBE LE AZIONI, DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

1. Non sono richiesti impegni di benessere animale inerenti alle strutture di allevamento e facenti capo all’Area 3 dell’Azione A o all’Area di Intervento B dell’Azione B.
2. Il periodo di impegno decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda di sostegno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Le condizioni e gli impegni che danno diritto al pagamento devono essere mantenuti per tutta la durata dell’impegno, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative, o salvo cause di forza maggiore (cfr. art. 14).
4. Il beneficiario si impegna inoltre a mantenere il numero delle UBA sotto impegno dichiarate in domanda, con tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%, secondo le seguenti specifiche:
 - a. il calcolo dello scostamento si effettua per differenza tra le UBA dichiarate nella domanda di sostegno e ammesse e le UBA ammesse a pagamento;

⁹ Le 5 libertà sono: 1) libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione; 2) libertà di avere un ambiente fisico adeguato; 3) libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie; 4) libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali; 5) libertà dalla paura e dal disagio.

- b. se la riduzione è superiore al 20% l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi già erogati fatte salve le cause di forza maggiore.

Il numero di UBA ammesse a pagamento viene verificato attraverso la BDN, sulla base della consistenza media dei capi presenti in allevamento nell'anno di riferimento della domanda.

5. L'esercizio del pascolamento deve essere effettuato nel rispetto dei limiti di carico di bestiame previsti dalle norme vigenti¹⁰: carico minimo di 0,1 UBA/ha; carico massimo di 2 UBA/ha nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati e a 4 UBA/ha nelle zone ordinarie, fermo restando l'obbligo di rispetto delle eventuali indicazioni diverse espresse nelle norme di gestione di Aree Natura 2000. Inoltre, nel caso di adesione all'Azione A del presente intervento, il piano nutrizionale di allevamento (cfr. sotto-azione 1.1) definisce, all'interno dell'intervallo suddetto, un carico di bestiame ottimale, determinato in base alla produttività del cotico erboso e rapportato alle esigenze nutrizionali degli animali effettivamente condotti al pascolo.

Art. 5. VARIAZIONI SOGGETTIVE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

1. Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti, rispetto alla domanda, che riguardano il soggetto beneficiario (variazioni soggettive).
2. Per "cessione di un'azienda" si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.
3. Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo, a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.
4. Il subentrante ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:
 - a) conduzione dei capi, delle strutture e delle superfici impegnate senza soluzione di continuità;
 - b) aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno/pagamento in merito all'iscrizione in camera di Commercio e Agenzia delle Entrate per attività agricola;
 - c) per beneficiari dell'Azione B dell'intervento, aderire contestualmente al sistema di certificazione Classyfarm entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione.
5. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.
6. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché inviare una comunicazione al Servizio "Promozione delle Filiere e Biodiversità agraria" sottoscritta da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e dei capi oggetto di subentro, indicando le strutture oggetto di impegno trasferite nel subentro. In caso di subentro totale è sufficiente indicare il totale dei capi trasferiti collegati alla specifica domanda del cedente.
7. La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, sulla base delle disposizioni regolamentari e/o determinate dall'Organismo Pagatore, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

¹⁰ DM 27.09.2023 n. 525680

8. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
9. L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.
10. Nel caso di subentro conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni. Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e vi è obbligo di rimborso delle somme percepite da parte del cedente.
11. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Art. 6. AGEVOLAZIONE PREVISTA

1. L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici.
2. Gli importi corrisposti alle diverse specie animali sono espressi in €/UBA. I premi massimi riconoscibili per UBA e per anno, per le specie ammissibili, sono i seguenti:
 - a) bovini da latte: 160€/UBA/anno
 - b) bovini da carne e misti e equidi: 145€/UBA/anno
 - c) ovi-caprini: 78€/UBA/anno
 - d) suini: 80€/UBA/anno.
3. Per l'**Azione A**, i premi suddetti si applicano nel caso di adesione agli impegni previsti dalle sotto-azioni delle Aree 1, 2, 4 e 5 (adesione totale); nel caso di adesione parziale solo per le sotto-azioni delle Aree 1, 2 e 5 (impegno minimo combinato), è riconosciuto un premio in misura ridotta; non è consentita l'adesione alla sola Area di Intervento n. 4; per gli ovi-caprini è previsto un premio base per adesione combinata solo alle Aree 1, 2 e 5.
4. Per l'**Azione B**, l'importo del premio annuo massimo per UBA è riconosciuto in funzione di un aumento minimo del punteggio Classyfarm di valutazione, scaglionato sulla base del punteggio "di entrata", come segue:

Punteggio di entrata per fasce	Quesiti o item relativi alla normativa di riferimento con valutazione "Insufficiente"	Aumento minimo di punteggio
Da 61 a 70 (compreso)	nessuna	5
da71 a 80 (compreso)	nessuna	4
da81 a 83 (compreso)	nessuna	2
da 84 in su	nessuna	0 (mantenimento del punteggio in entrata)

5. Il premio unitario è soggetto alla degressività in funzione della consistenza della mandria; tale condizione si applica a tutte le specie tranne gli ovi-caprini. L'importo e la modulazione dei premi annui per UBA e per specie sono riportati nella tabella seguente.

Specie	Premio max.	Degressività (*)

	Premio max. Azione A	Azione B	Premio ridotto Azione A (solo Aree 1, 2 e 5)	Fasce	% del premio massimo
Bovini da latte	160,00	160,00	100,00	da 0 a 80 UBA	100%
				> 80 fino a 150 UBA	60%
				> 150 UBA fino a 300 UBA	30%
				> 300 UBA	10%
Bovini da carne, misti e equidi	145,00	145,00	80,00	da 0 a 73 UBA	100%
				> 73 fino a 150 UBA	60%
				> 150 UBA fino a 300 UBA	30%
				>300 UBA	10%
Ovi-caprini	n.a.	78,00	78,00	n.a.	
Suini	80,00	80,00	42,00	da 0 a 100 UBA	100%
				> 100 fino a 200 UBA	60%
				> 200 UBA	30%

n.a. = non applicato

(*) le percentuali di degressività si applicano ai premi (massimi o minimi) previsti per l'adesione alle Azioni A e B

Art. 7. COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI (CUMULABILITÀ, DEMARCAZIONE)

1. L'intervento SRA30 può essere cumulato con l'intervento SRA14 "Allevatori custodi" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione. In particolare, è possibile inserire a premio i medesimi capi sia per la SRA14 sia per la SRA30.
2. Il premio erogato per l'adesione all'intervento è cumulabile per le stesse UBA con quello erogato dall'eco-schema 1/Liv. 1 (lotta all'antimicrobico resistenza e riduzione del farmaco veterinario) previsto dal PSN 2023-2027.
3. Il premio erogato per l'adesione all'intervento non è cumulabile con il premio dell'eco-schema 1/Liv. 2 (Adesione al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale e Pascolamento).

Art. 8. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA30 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano ad € **16.450.000**.
2. Ai fini del presente bando, la dotazione finanziaria per le domande di sostegno e pagamento per annualità ammonta ad € **4.112.500,00**.

Art. 9. PRINCIPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

1. Tutte le domande dichiarate ammissibili saranno finanziate secondo un ordine di priorità che favorisce le operazioni combinate con la partecipazione ad altri interventi del PSP. Nello specifico, sarà seguito il seguente ordine di priorità:
 - a. interventi SRA30 combinati con intervento SRD02;
 - b. interventi SRA30 combinati con interventi dell'AKIS (SRH01 o SRH03);
 - c. interventi SRA30 non combinati.
2. Nel caso in cui l'entità delle domande ammissibili, ordinate secondo i gruppi di priorità suddetti, comporti un impegno finanziario eccedente le risorse disponibili, ferma restando l'applicazione della degressività, l'importo dei premi unitari sarà ridotto in modo lineare per il gruppo di domande non liquidabili per intero. In ogni caso la riduzione del premio non potrà essere maggiore del 20%.

Art. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

10.1 MODALITÀ

1. Il richiedente deve presentare la domanda di sostegno in forma telematica al Servizio “Promozione delle Filiere della Biodiversità Agraria” della Regione Abruzzo, mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo le istruzioni operative che saranno appositamente comunicate dall’OP AGEA.
2. La domanda iniziale costituisce contestualmente domanda di sostegno e domanda di pagamento.
3. Le modalità di presentazione sono:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali.
4. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all’Organismo Pagatore AGEA.
5. Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, nonché effettuare l’aggiornamento della consistenza dei capi in BDN. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
6. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell’impegno.
7. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.
8. La data del rilascio della domanda nel portale SIAN coincide con la data di presentazione della domanda.
9. L’azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall’OP AGEA direttamente all’indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

10.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall’approvazione del bando e non oltre la data del 15 maggio 2024, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa unionale, nazionale, regionale o dall’OP.
2. Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

3. In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità competenti (europee e/o nazionali), dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.
4. La domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

10.3 MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE

1. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione ovvero di ritirarla parzialmente o integralmente verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

10.4 ERRORI PALESI

1. La modifica permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
2. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
3. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Art. 11. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

1. Ai fini istruttori, la valutazione di ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento richiede l'esame dei documenti di seguito indicati:
 - a) in caso di adesione all'Azione B, check list di entrata ClassyFarm;
 - b) per gli enti, autorizzazione dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
 - c) per le società diverse dalle società semplici, autorizzazione dai competenti organi della società a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati (delibera CdA o attribuzione di poteri straordinari all'interno dello statuto societario).

11.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

1. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

11.2 ISTRUTTORIA MANUALE

1. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.
2. L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:
 - a) assegnazione delle domande agli istruttori;
 - b) presa in carico automatica;
 - c) verifica della ricevibilità della domanda;
 - d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
3. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

11.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore; la comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento.
2. Al termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e si conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, la check-list riporta le relative motivazioni. Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, la Regione per conto di AGEA trasmette, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check-list delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale del premio. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90, inviandole all'indirizzo PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it . In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.
3. I provvedimenti di rigetto delle domande sono impugnabili come segue:
 - entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
 - entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

Art. 12. EROGAZIONE DEI PREMI

1. Il pagamento del sostegno è effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale).
2. Il pagamento avviene:
 - a) per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
 - b) per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

3. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN indicato nella domanda.
4. Il beneficiario è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Art. 13. CLAUSOLA DI REVISIONE

1. In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Art. 14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per gli animali che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Promozione delle Filiere e Biodiversità agraria" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

Art. 15. CONTROLLI E SANZIONI

1. L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene in assenza della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR, integrate da specifiche disposizioni riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

Art. 16. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Regolamento (UE) 2018/1584 del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.
- Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;
- DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”
- DGR n. 504 del 30/08/2023 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13. regolamento (ue) n. 1306/2013, titolo v. Recepimento del decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 - disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari ed al benessere degli animali. applicazione del regime di condizionalità rafforzata della politica agricola comune – PAC - nella Regione Abruzzo a decorrere dall'annualità 2023.
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”.
- Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*”.

Art. 17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da

autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
 - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, Ufficio Sostegno Settore Zootecnico;
 - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 SRA30;
 - c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria;
 - d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria;
 - e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
 - f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
 - g) Data ultima presentazione domanda: 15 maggio 2024 (salvo proroghe);
 - h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Ufficio Sostegno Settore Zootecnico.

Il Dirigente del Servizio

Dr. Carlo MAGGITTI

Firmato digitalmente